



CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE

Via L.Guidi n.30- 61121 Pesaro (PU)

REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE A SCOPO IRRIGUO E EXTRA-IRRIGUO

Approvazione con delibera CDA n. 286 del 21 maggio 2018.

SOMMARIO

PARTE I.....	4
PREMESSE.....	4
PARTE II.....	5
NORME GENERALI.....	5
Art.1 Impianti irrigui di competenza consortili	5
Art.2 Comprensori irrigui.....	5
Art. 3 Utenti irrigui	5
Art. 4 CLASSIFICAZIONE DEGLI UTENTI irrigui.....	5
Art. 5 Altre utenze ed allacCi precari.....	5
Art. 6 Catasto irriguo.....	6
Art.7 Rinunce irrigue – chiUsura bocche erogazione – dismissione impianto definitiva -.....	6
Art. 8 Sospensioni irrigue.....	6
Art.9 Stagione irrigua.....	7
Art. 10 Responsabilità degli utenti/conduttori	7
Art. 11 Responsabilità del Consorzio.....	7
PARTE III	8
NORME SPECIALI (n.s.).....	8
1) AREE SERVITE CON ACQUE SUPERFICIALI, CON SISTEMI IRRIGUI A SCORRIMENTO E RETI ADDUTTRICI E DISTRIBUTRICI A GESTIONE CONSORTILE.....	8
Art. 12 Applicazione.....	8
Art. 13 Rete e manufatti irrigui consortili.....	8
Art. 14 Rete e manufatti irrigui privati.....	8
Art. 15 Manutenzione dei canali e manufatti di competenza consortile.....	8
Art. 16 Esecuzione delle manovre.....	8
Art. 17 Responsabilità degli utenti e conduttori – ULTERIORI SPECIFICHE.....	9
2) AREE SERVITE CON IMPIANTI A PRESSIONE	9
Art. 18 Applicazione.....	9
Art. 19 Manutenzione degli idranti irrigui	9
Art. 20 Manutenzione delle reti distributrici	9
Art. 21 Accesso ai fondi per la manutenzione delle reti distributrici interrate, delleapparecchiature di linea e degli idranti	9
ART. 22 Sorveglianza delle attrezzature irrigue e degli idranti. Responsabilità degliutenti/conduttori .	10
Art. 22/A Regole di utilizzo dell'iDrante munito di GRUPPO contatore	10
Art. 23 ModiFiche agli impianti di distribuzione o alle attrezzature irrigue.	10
Art. 24 Utilizzo comune degli idranti.....	10

Art. 25 Consegna dell'acqua	11
Art. 26 Assistenza tecnica e formazione.	11
Art. 27 Altri obblighi o responsabilità	11
PARTE IV	11
NORME ATTUATIVE (n.a.).....	11
Art. 28 Elenco compresori irrigui (Art. 2)	11
Art. 29 Perimetrazione compresori irrigui.....	12
Art.30 Istanze per l'irrigazione di orti, giardini e fondi censiti al catasto quali EnteUrbano (art. 5).....	12
Art. 31 Istanze per le rinunce irrigue – chiusUra bocchette – dismissione definitiva impianto. (art. 7) .	12
Art. 32 Costi amministrativi e di gestione pratiche	12
Art.33 Istanze per sospensioni irrigue (art. 8).....	12
Art. 34 Individuazione stagione irrigua. (art. 9).....	12
Art.35 Fermi tecnici degli impianti pluvirrigui.	12
Art.36 ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO DELL'UTILIZZO ABUSIVO DELLA RISORSA IDRICA.....	13
ART. 37 ENTRATA IN VIGORE	13

PARTE I

PREMESSE

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività nel settore dell'utilizzo delle acque a scopo irriguo ed extra-irriguo negli impianti in gestione al Consorzio di Bonifica delle Marche (LR 13/2013), per il tramite dei quali è garantita, nell'ambito di ciascun comprensorio, la distribuzione della risorsa idrica per i predetti fini. Detto servizio è effettuato attraverso un complesso sistema di infrastrutture articolato su più dighe artificiali, opere di presa, vasche di carico e compenso, impianti di sollevamento, reti di adduzione e distribuzione a pelo libero o in pressione (incluso il funzionamento a gravità), nonché manufatti e opere di regolazione di vario genere. La distribuzione dell'acqua nell'ambito dei fondi degli utenti/conduttori ha luogo a loro cura, spese e responsabilità.

Il Consorzio, nella gestione delle risorse idriche, si ispira ai principi del risparmio idrico e dell'utilizzo mirato delle risorse non rinnovabili, oltre a quelli di equità, proporzionalità, solidarietà.

Con la regolazione della distribuzione dell'acqua, il Consorzio intende perseguire i seguenti obiettivi:

- soddisfare le esigenze irrigue dei consorziati in conformità ai principi generali sopraenunciati;
- razionalizzare la distribuzione della risorsa idrica, ottimizzando l'uso delle fonti di approvvigionamento;
- ottimizzare la gestione della distribuzione irrigua al fine di contenere i costi energetici, razionalizzare l'uso delle infrastrutture e accrescere l'efficienza del personale impegnato nel servizio;
- favorire l'adozione, anche da parte dei consorziati, di misure di conservazione e di risparmio delle risorse idriche (contatori volumetrici);
- soddisfare le esigenze extra-irrigue quando le dotazioni sono disponibili e compatibilmente con le esigenze di gestione della rete e con le disposizioni di legge in materia di usi plurimi delle acque (utenze industriali ed idroelettriche).

Per il perseguimento della funzionalità d'esercizio, le manovre inerenti la movimentazione di paratoie, la regolazione di valvole, dunque l'attivazione di impianti di competenza consortile per la regolazione dei flussi di portata all'utenza, sono effettuate esclusivamente dal personale consortile, specificatamente incaricato, disponibile a rapportarsi con gli utenti del servizio, al fine di ottimizzarne la gestione e l'esercizio.

Il presente Regolamento disciplina dunque l'adduzione, la distribuzione e l'esercizio irriguo sui terreni e sugli immobili agricoli ed extra-agricoli comunque completamente inseriti nel sistema informativo consortile per la gestione dei contratti di servizio (vd. catasto irriguo).

Il Consorzio, per l'esercizio delle funzioni di cui sopra, costituisce, conserva ed aggiorna il catasto relativo al servizio irriguo.

Nel catasto irriguo le proprietà ricadenti nel comprensorio e che godono del beneficio del servizio irriguo, sono registrate con i dati anagrafici dei rispettivi proprietari, con le indicazioni catastali riportanti foglio, mappale, superficie servita e tutte le altre informazioni meglio comunque indicate e specificate nell'articolato che segue.

E' facoltà del Consorzio procedere all'irrigazione anche a favore di terreni non iscritti nel catasto irriguo, senza pregiudicare il normale esercizio dell'attività irrigua.

La mancata o insufficiente consegna d'acqua agli utenti, non dà luogo a responsabilità civile del Consorzio per i danni alle colture degli utenti provocata da siccità e da qualsiasi altra causa.

Il Consorzio in ogni caso stipulerà una polizza d'assicurazione per eventuali danni (rotture di tubi, colonne idrante, arginature).

Costituiscono parte integrante del presente Regolamento le "Norme disciplinari e sanzioni" che hanno lo scopo di rendere operativo il Regolamento stesso.

PARTE II

NORME GENERALI

ART.1 IMPIANTI IRRIGUI DI COMPETENZA CONSORTILI

Gli impianti irrigui di competenza consortile sono costituiti dal complesso delle opere utilizzate dal Consorzio per captare, derivare, regolare e addurre ai comprensori irrigui una data portata idrica, ripartirla tra i vari distretti e relativi settori in essi ricompresi sino a distribuirla agli utenti/conduttori.

Patrimonialmente le infrastrutture consortili sono classificate come segue:

- proprietà demanio dello Stato o regionale anche se costruiti su proprietà private asservite;
- proprietà del Consorzio di Bonifica o dei preesistenti consorzi irrigui che hanno trasferito la gestione tecnico-amministrativa al Consorzio di Bonifica delle Marche (canali individuati catastalmente, condotte interrate e opere d'arte),
- proprietà privata – canali in servitù (prevalentemente canali non individuati catastalmente).

L'acqua che scorre negli impianti irrigui è di proprietà del Consorzio, essendone esso concessionario a norma delle disposizioni in materia di acque pubbliche sulla scorta di specifici atti concessori a derivare.

Il Consorzio provvede all'esercizio degli impianti irrigui per mezzo del proprio personale, di ditte appaltatrici ed in collaborazione con gli utenti/conduttori. Gli utenti/conduttori devono impiegare l'acqua che scorre nel reticolo idrico esclusivamente per irrigare i terreni ricadenti nel comprensorio irriguo di ciascun specifico impianto, in quanto assoggettati alla contribuenza.

Usi diversi da quelli innanzi indicati non sono consentiti a meno di autorizzazione scritta rilasciata dal Consorzio.

ART.2 COMPRESORI IRRIGUI

Ogni impianto irriguo sottende un proprio comprensorio irriguo, costituito dall'insieme di tutti i fondi irrigabili per mezzo dell'impianto stesso o che potenzialmente si possano irrigare impiegando le acque vettorate dall'impianto medesimo. L'individuazione dei comprensori irrigui è riportata alle norme attuative e rappresentata graficamente nella tavole allegate.

Il perimetro di un comprensorio può essere modificato dal Consorzio a seguito dell'esecuzione di opere, di attività di riordino irriguo che permettano una più equa e razionale utilizzazione della risorsa irrigua e conseguentemente a variazioni urbanistiche.

ART. 3 UTENTI IRRIGUI

Tutti i fondi censiti al "catasto irriguo" inclusi nel perimetro di un comprensorio irriguo, irrigati direttamente o comunque irrigabili da uno specifico impianto, sono riforniti di acqua irrigua per mezzo di detto specifico impianto.

I proprietari dei fondi irrigui o irrigabili predetti sono gli utenti irrigui del Consorzio di Bonifica.

Al proprietario del fondo come utente irriguo può sostituirsi l'affittuario, qualora autorizzato con contratto di affitto regolarmente depositato e registrato e, comunque, il proprietario rimane responsabile in solido del pagamento del servizio irriguo.

Tutti gli utenti, nessuno escluso, devono rispettare le disposizioni del presente Regolamento. In base a quanto sopra il Consorzio di Bonifica è autorizzato a provvedere a tutte le comunicazioni e notifiche che si rendessero necessarie ai proprietari e/o conduttori dei fondi.

A tutti i proprietari dei fondi inclusi nella perimetrazione del comprensorio irriguo di un impianto verrà imputata la contribuenza irrigua secondo le modalità previste dal piano di riparto dei costi irrigui.

ART. 4 CLASSIFICAZIONE DEGLI UTENTI IRRIGUI

Gli utenti irrigui sono classificati a seconda del comprensorio di appartenenza, dell'attività agricola svolta (*es. agricolo professionale e non professionale*), il tutto elencato nei tariffari irrigui di comprensorio approvati annualmente dal C.d.A.

ART. 5 ALTRE UTENZE ED ALLACCI PRECARI

Nei limiti della disponibilità della risorsa, il Consorzio potrà autorizzare il prelievo di acqua per l'irrigazione di orti e giardini o comunque di mappali censiti al catasto quali Ente Urbano. Il proprietario dovrà presentare istanza secondo le modalità stabilite dalle Norme Attuative allegate.

La quota di servizio irrigua verrà determinata dal C.d.A. del Consorzio, secondo il piano di riparto associato al bilancio di previsione annuale.

Gli impianti potranno essere utilizzati in qualsiasi momento, anche durante l'esercizio irriguo per i servizi antincendio in caso di emergenza, previo convenzioni con le Autorità Competenti .

In via del tutto eccezionale ed entro i limiti delle eventuali disponibilità potranno essere accordate utilizzazioni a scopo diverso da quello irriguo, comunque tali da non arrecare pregiudizio alla comunità degli utenti serviti tradizionalmente dall'impianto irriguo.

E' severamente vietato l'utilizzo di acqua per uso irriguo fuori dai perimetri irrigui consortili se non specificatamente autorizzato dall'ente.

Resta inteso che tutte le utenze non agricole saranno soggette ad autorizzazione provvisoria e potranno, in ogni momento, essere sospese, parzialmente o totalmente, nell'interesse del buon andamento dell'esercizio irriguo.

ART. 6 CATASTO IRRIGUO

Il Consorzio, nella gestione del servizio irriguo, costituisce, conserva ed aggiorna il catasto irriguo.

Nel catasto irriguo le proprietà ricadenti nel comprensorio che beneficiano del servizio irriguo sono registrate con il numero di contratto univoco, il cognome e nome o ragione sociale, data e luogo di nascita e domicilio, codice fiscale o partita iva dei rispettivi proprietari, con l'indicazione della superficie catastale, dei fogli, dei mappali, i dati del contatore volumetrici (matricola, posizione geografica, volumi) e quanto altro necessario per una identificazione dell'utente, nonché per la migliore conservazione del catasto stesso.

Sono altresì registrati i dati del conduttore del fondo: cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita, domicilio, codice fiscale o partita iva, nonché recapito telefonico, fax e indirizzo posta elettronica se forniti.

Le informazioni del catasto irriguo sono di duplice natura: cartografiche e numeriche, e sono conservate come tali dal Consorzio.

Ogni cambiamento sui dati dei comprensori irrigui e relativi agli utenti/conduttori, è riportato nel catasto irriguo a cura del personale consortile che vi è preposto.

Il catasto è rettificato quando si accertano errori materiali o discordanze con il nuovo catasto terreni.

Il Consorzio applicherà nelle fatture il costo per la redazione di rettifiche d'intestazione, variazione di titolo di godimento di qualsiasi genere, cambi e variazioni di tariffa (es. vigneto, chiusura bocchette art. 7, attivazione e disdette allacci precari, costi installazione contatori ecc.), come meglio specificato nell'art. 32.

ART.7 RINUNCE IRRIGUE – CHIUSURA BOCCHE EROGAZIONE – DISMISSIONE IMPIANTO DEFINITIVA -

La rinuncia al servizio irriguo è consentita:

- ai fondi che a seguito delle modificazioni urbanistiche vengono censiti quali E.U nel catasto fabbricati ed in contestualità di un permesso a costruire validamente depositato presso le SUAP. Detti fondi sono stralciati d'ufficio dai rispettivi comprensori irrigui di appartenenza, o su espressa richiesta da parte della proprietà.
- ai fondi soggetti a procedure di esproprio, per la realizzazione di opere di pubblica utilità, può essere richiesta la rinuncia alla competenza di acqua mediante specifica istanza con allegato il relativo decreto di esproprio, a valere dalla data del verbale di immissione in possesso ai sensi del DPR 327/01 e smi.
- ai fondi o parte di essi che vengano destinati a cava, il proprietario può richiedere la rinuncia della competenza irrigua, e quindi lo stralcio definitivo da un comprensorio, se al termine del periodo di coltivazione della cava e delle eventuali operazioni di recupero e ripristino, il fondo non sia più utilizzabile a fini agricoli, altrimenti la sospensione vedi art. 8.

La chiusura delle bocche di erogazione è consentita:

- per gli impianti in pressione muniti di apposite bocchette di erogazione utenza. Gli utenti devono fare richiesta scritta con apposito modello entro le date, e con le modalità, previste dalle norme di attuazione con decorrenza della variazione di stato per l'anno successivo. Nel caso di bocche di erogazione in comune (es. unico idrante in prossimità del confine tra due proprietari), l'utente che richiede la chiusura della bocchetta di erogazione dovrà sostenere i costi per l'adeguamento dell'impianto al fine di consentire al confinante il prelievo dell'acqua. Tali costi saranno quantificati nel successivo art. 32 ed addebitati tramite emissione di regolare fattura. Qualora per l'esecuzione delle opere si richiedessero lavorazioni necessarie aggiuntive ai costi stabiliti nell'art. 32 le lavorazioni necessarie saranno quantificati dal personale tecnico del Consorzio e comunicati successivamente alla richiesta di chiusura delle bocche di erogazione.

La dismissione definitiva consiste nella rimozione delle bocche di erogazione dal fondo ed è consentita agli utenti irrigui:

- solo per gli impianti in pressione, previa richiesta scritta su apposito modello entro le date, e con le modalità, previste dalle norme di attuazione con decorrenza della variazione di stato per l'anno successivo. A seguito della richiesta il Consorzio comunicherà tutti i costi per la dismissione definitiva dell'impianto irriguo, che dovranno essere corrisposti prima dell'inizio dei lavori stessi.
- Il Consorzio può decidere la dismissione definitiva dall'impianto di eventuali utenti morosi previa decisione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio stesso.

Il Consorzio provvede ad acquisire annualmente, prima dell'emissione delle fatture relative ai ruoli di contribuzione, gli aggiornamenti catastali presso l'Agenzia del Territorio e implementarli nel nostro sistema.

ART. 8 SOSPENSIONI IRRIGUE

Qualora un fondo o parte di esso venga destinato a cava il proprietario può richiedere, con le modalità previste dalle (N.A.) la sospensione temporanea della competenza irrigua, sino alla fine del periodo di coltivazione della cava indicato dai provvedimenti autorizzativi.

Qualora un fondo sia assoggettato a procedure di occupazione temporanea, per la realizzazione di opere di pubblica utilità, può essere richiesta la sospensione della competenza di acqua per il periodo previsto di occupazione e comunque per periodi maggiori ad un anno, mediante specifica istanza con allegato il relativo decreto di occupazione e conseguente verbale di immissione in possesso. Le richieste di sospensione potranno essere previste per cause di forza maggiore, sulle stesse istanze si esprimerà il Consiglio di Amministrazione, ovvero qualora indicate da enti preposti.

Un periodo di sospensione della competenza di acqua può scaturire altresì dalla disposizione del Consorzio di sospendere temporaneamente il servizio irriguo su pari di settore per cause oggettivamente manifeste (frane, opere straordinaria manutenzione,

danni per forza maggiore, comunicando la decisione tecnica amministrativa agli utenti prima della stagione irrigua o in concomitanza all'evento avverso occorso.

ART.9 STAGIONE IRRIGUA

La stagione irrigua è il periodo durante il quale il Consorzio opera immettendo nelle reti le portate per consentire il servizio irriguo, compatibilmente con le disponibilità di risorsa e nei limiti delle concessioni.

La stagione irrigua per ogni modalità di distribuzione viene individuata nelle (N.A.).

Sulla base dell'andamento meteorologico, e tenuto conto della promiscuità delle canalizzazioni, il Consorzio potrà anticipare o posticipare le date previste, ovvero sospendere la distribuzione irrigua, in relazione alle necessità colturali conseguenti a significativi eventi meteorici, come meglio specificato nelle (N.S.).

E' altresì previsto che il Consorzio di Bonifica possa attivare l'esercizio irriguo al di fuori della stagione irrigua a fronte della richiesta motivata e circostanziata di singoli comitati di utenti, comunque solo e soltanto quando ciò risulti economicamente vantaggioso secondo le valutazioni del Consorzio, senza che detti Comitati possano opporsi agli esiti di detta valutazione. E' inteso che in tali circostanze l'attivazione in via del tutto eccezionale degli impianti e/o di parti di essi determinerà un conseguente impegno di spesa da porsi a carico del richiedente Comitato, in via esclusiva compartecipata da parte dell'Ente secondo specifiche deliberazione dell'organo amministrativo di rappresentanza.

Il Consorzio si riserva la facoltà insindacabile di sospendere/ritardare l'attivazione del servizio irriguo ovvero la messa in campo di ogni ulteriore iniziativa nel caso di forte scompenso tra la corresponsione irrigua e le riscossioni in essere.

ART. 10 RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI/CONDUTTORI

Gli utenti/conduttori sono responsabili della razionale distribuzione dell'acqua nell'ambito dei propri terreni, per cui debbono predisporre per tempo i necessari lavori preparatori e di sistemazione del terreno.

Ogni utente/conduttore delle acque consorziali è tenuto a provvedere a propria cura allo scolo dei propri terreni.

Coloro che arrecano danneggiamenti in genere ai manufatti e canali consorziali sono tenuti direttamente responsabili dei danni medesimi nei confronti del Consorzio e sono tenuti a rimborsare al Consorzio stesso tutte le spese occorrenti per le riparazioni del caso ed a risarcire agli utenti ed a terzi i danni subiti con riserva del Consorzio di rivalersi dei danni subiti dallo stesso

ART. 11 RESPONSABILITÀ DEL CONSORZIO

Il Consorzio è responsabile della gestione della rete consorziale e della corretta e razionale distribuzione della risorsa irrigua, così come previsto dal presente regolamento.

Fatto salvo quanto previsto nelle premesse (LR 13/2013), nessuna responsabilità può essere imputata al Consorzio :

- in ordine alla concreta disponibilità e continuità dell'erogazione irrigua;
- in ordine alla qualità dell'acqua per i diversi usi agricoli.
- per guasti e/o rotture accidentali e non prevedibili alle opere di derivazione, agli impianti di sollevamento e alle reti di distribuzione che comportino la mancata o ridotta erogazione dell'acqua;
- per gli interventi urgenti e non differibili necessari per la sistemazione e/o riparazione dei guasti e/o rotture predette;
- per gli interventi di parzializzazione e/o riduzione delle portate irrigue nei canali, attivati a seguito di eventi meteorici o per l'attivazione di stati di pre-allerta o allarme da parte delle autorità competenti in materia di tutela della pubblica incolumità;
- per deviazioni o utilizzi di acqua senza autorizzazione operati da terzi o da altri utenti.

Non possono essere altresì imputate alcune responsabilità al Consorzio in merito a:

- qualsiasi danno arrecato ai manufatti, oppure, pertinenze o impianti consorziali, causati da terzi e/o ignoti;
- per danni arrecati da parte degli utenti a terzi per effetto di un non corretta gestione della pratica irrigua e per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Il Consorzio non garantisce la potabilità dell'acqua degli impianti irrigui consorziali, per questo l'eventuale uso per persone ed animali è a rischio e pericolo di coloro che lo fanno. Relativamente alla qualità delle acque irrigue distribuite all'utenza, il Consorzio metterà a disposizione dell'utenza stessa, su specifica richiesta, i risultati dell'attività di monitoraggio qualitativo che svolge indicando sia i periodi che le località di monitoraggio; tuttavia esso non risponde d'eventuali danni che l'acqua dovesse arrecare alle colture.

PARTE III

NORME SPECIALI (N.S.)

1) AREE SERVITE CON ACQUE SUPERFICIALI, CON SISTEMI IRRIGUI A SCORRIMENTO E RETI ADDUTTRICI E DISTRIBUTTRICI A GESTIONE CONSORTILE.

ART. 12 APPLICAZIONE

Le seguenti norme disciplinano l'utilizzo della risorsa irrigua nelle aree sulle quali si utilizzano acque derivate da corsi d'acqua superficiali e distribuite per il tramite dei singoli impianti irrigui consortili con gestione effettuata dal Consorzio.

ART. 13 RETE E MANUFATTI IRRIGUI CONSORTILI

La rete irrigua consortile, indipendentemente dalla natura patrimoniale della stessa, è costituita :

dai canali che hanno caratteristiche idrauliche idonee a garantire la funzionalità irrigua;

I manufatti consortili sono costituiti da:

opere di presa da corsi d'acqua superficiale e/o da bacini di regolazione di varia capacità.

partitori

scaricatori

manufatti di derivazione e paratoie che consentano la regolazione e la distribuzione delle portate verso i distretti, settori e comizi ricadenti nell'intero comprensorio.

ART. 14 RETE E MANUFATTI IRRIGUI PRIVATI

Sono da intendersi afferenti alla sola sfera privata tutti i canali e/o manufatti non individuati di competenza consortile, secondo le direttrici impiantistiche riportate negli elaborati grafici associati al presente regolamento e comunque sempre a valle del punto di consegna all'utente. E' ammesso che in occasione di riordini irrigui tratti di linee possano essere stralciate dalla competenza consortile per essere poste in gestione dell'utenza privata, o piuttosto tratti ritenuti tecnicamente funzionali e correttamente esercibili senza pregiudizio alcuna, di derivazione privata, possa essere inserite nella classificazione consortile; tali attività di classificazione o di declassamento devono scontare l'approvazione dell'organo di rappresentanza consortile.

ART. 15 MANUTENZIONE DEI CANALI E MANUFATTI DI COMPETENZA CONSORTILE

Sui canali e/o manufatti individuati di competenza consortile il Consorzio effettua gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendono necessari per un'effettua servizio irriguo. Il Consorzio garantisce la funzionalità idraulica dei canali e/o manufatti con funzionalità idraulica che rientrano tra quelli di competenza consortile.

La manutenzione ordinaria sarà effettuata solo sui canali di distribuzione principali e sulle relative aree di pertinenza; per la distribuzione secondaria provvederanno gli utenti irrigui, limitatamente alle operazioni di pulizia dei tratti di canaletta tipo "A" con sfalcio per una larghezza di cm 75 per lato dall'asse della canaletta. Sulla stessa casistica d'impianto le operazioni di la pulizia/espurgo e ogni intervento su pozzetti, scarichi, sifoni e sui quei tratti di distribuzione secondaria "canalette tipo A" posti ad altezza superiori a cm 120 dal piano campagna, le manutenzioni ordinarie e straordinarie saranno comunque dal personale consortile.

Qualora per la messa in funzione degli impianti il Consorzio debba sostituirsi all'utente irriguo nelle sopracitate operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria limitatamente alla casistica sopra rappresenta le spese per detti interventi saranno addebitate ai proprietari stessi previa comunicazione scritta sia al proprietario che al conduttore e quantificati come al successivo art. 32.

Nel caso di manufatti irrigui posti sul confine o nelle immediate vicinanze le spese saranno divise tra le parti.

Il Consorzio individua le criticità, definisce la tipologia e natura degli interventi di manutenzione da effettuarsi sui canali e manufatti, e stabilisce le priorità pianifica detti interventi nell'arco di uno o più esercizi.

Ogni utente è tenuto ad assicurare il passaggio dei mezzi manutentori consortili sulle porzioni di fondo contermini ai canali interessati dalle manutenzioni senza che ciò comporti richieste di risarcimento per l'occupazione temporanea dell'area con la sola esclusione del risarcimento dei danni ai frutti pendenti o anticipazioni colturali.

ART. 16 ESECUZIONE DELLE MANOVRE

Si definisce manovra la movimentazione dei manufatti idraulici presenti lungo i canali.

Il Consorzio effettua per mezzo del proprio personale di sorveglianza gli interventi di manovra sui manufatti principali, ossia quelli che per caratteristiche e posizione assolvono prevalentemente a funzione idraulica, presenti sui punti strategici: partitori, scaricatori, paratoie movimentate manualmente o elettricamente, opere di presa e manufatti di regolazione.

La manovra delle paratoie secondarie, anche se classificate consortili, che assolvono esclusivamente a funzioni irrigue, viene effettuata dagli utenti sottesi. Il Consorzio mette a disposizione degli utenti interessati le chiavi o quanto previsto per la movimentazione delle paratoie. La responsabilità per la scorretta movimentazione delle paratoie rimane incarico esclusivo dell'utente che ha commesso l'errore.

Le manovre sui manufatti di derivazione dei fossi di competenza privata sono di competenza esclusiva degli utenti di detto canale.

ART. 17 RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI E CONDUTTORI – ULTERIORI SPECIFICHE

1. Ogni utente/connettore è tenuto alla sorveglianza dei canali e dei manufatti di competenza privata.
2. Sulla rete e manufatti di competenza privata l'utente/connettore è responsabile per eventuali danni procurati a terzi, e ne risponde in solido, a seguito delle errate manovre dei manufatti, della mancata manutenzione dei manufatti e dei canali, della mancata sorveglianza.
3. Gli utenti sono obbligati a sorvegliare ed impedire che vengano arrecati danni sia ai canali di competenza privata che a quelli di competenza consortile.
4. Coloro che arrecano danneggiamenti in genere ai manufatti, canali consortili sono tenuti direttamente responsabili dei danni medesimi nei confronti del Consorzio e sono tenuti a rimborsare al Consorzio stesso tutte le spese occorrenti per le riparazioni del caso ed a risarcire agli utenti ed a terzi i danni subiti con riserva del Consorzio di rivalersi dei danni subiti dallo stesso.
5. Ogni utente è altresì tenuto nel caso di canali e manufatti di competenza privata a salvaguardare i propri diritti di servitù di acquedotto e conseguentemente a far mantenere gli esistenti canali anche su proprietà altrui garantendo così la conservazione delle servitù di acquedotto a favore dei propri fondi.
6. Qualora in caso di vendita o divisione un fondo rimanga privo di opere irrigue (canali e manufatti) l'utente interessato deve provvederle a proprio carico, rimanendo comunque iscritto al catasto irriguo il nuovo fondo così come derivato dal preesistente.
7. Qualora un fondo a seguito di opere di urbanizzazione, costruzione di strade, variazioni urbanistiche e similari, rimanga privo di opere irrigue, l'operatore che effettua dette modifiche deve ricostituire il sistema dei canali e manufatti per consentire l'esercizio irriguo all'utente danneggiato, per il quale rimane in carico il relativo fondo. E' comunque in carico dell'utente danneggiato attuare le necessarie iniziative di autotutela anche con l'assistenza e consulenza del Consorzio di Bonifica.

Non costituiscono motivi di rinuncia irrigua la mancanza di canali e/o di manufatti irrigui a seguito delle fattispecie previste dai punti 6 e 7 del presente articolo.

2) AREE SERVITE CON IMPIANTI A PRESSIONE

ART. 18 APPLICAZIONE

Le seguenti norme disciplinano l'utilizzo della risorsa irrigua nelle aree ove insistono impianti irrigazione con adduzione e distribuzione in pressione (a gravità e/o per sollevamento). La gestione dei singoli impianti è effettuata considerando i fabbisogni di ogni comprensorio o distretto/settore/comizio al cui servizio è posto l'impianto.

ART. 19 MANUTENZIONE DEGLI IDRANTI IRRIGUI

Il Consorzio provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee in pressione, dalle adduttrici, alle distributrici sino alle linee comiziali, sino alla saracinesche alloggiata nelle colonne di consegna all'utenza; il contatore volumetrico di cui di norma è dotata la bocca di consegna resta nella disponibilità e nella responsabilità dell'utente, evidentemente accessibile al personale consortile per l'attività di lettura e rilevamento dei consumi, opportunamente piombato. Il proprietario e/o i conduttori dei fondi ove insistono gli idranti devono tenere pulite ed accessibili le aree intorno ad ogni idrante in un raggio di almeno 1 metro dall'idrante stesso. Qualora il proprietario e/o i conduttori non vi provvedano il Consorzio provvede direttamente a dette operazioni addebitando i costi ai proprietari dei fondi ove insistono gli idranti congiuntamente alla riscossione della contribuzione irrigua previa comunicazione scritta sia al proprietario che al conduttore.

I proprietari dei fondi ove insistono gli idranti sono ritenuti responsabili delle rotture subite agli idranti e/o protezioni delle stesse che non dipendano da colpi d'ariete negli impianti, vizi o malfunzionamento delle attrezzature irrigue; gli oneri per detti interventi di riparazione vengono addebitati ai proprietari stessi previa comunicazione scritta sia al proprietario che al conduttore.

ART. 20 MANUTENZIONE DELLE RETI DISTRIBUTTRICI

Il Consorzio provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti distributtrici interrate e delle apparecchiature in linea (nodi idraulici, saracinesche, sfiati, scarichi, colonne di consegna ecc)

ART. 21 ACCESSO AI FONDI PER LA MANUTENZIONE DELLE RETI DISTRIBUTTRICI INTERRATE, DELLE APPARECCHIATURE DI LINEA E DEGLI IDRANTI

Ogni utente/conducente è tenuto ad assicurare il passaggio degli operatori e dei mezzi manutentori consortili sulle porzioni di fondo interessate dalle condotte interrato, appaaccchiate in linea o idranti da manutentare senza che ciò comporti richieste di risarcimento per l'occupazione temporanea dell'area con la sola esclusione del risarcimento dei danni ai frutti pendenti o anticipazioni colturali.

ART. 22 SORVEGLIANZA DELLE ATTREZZATURE IRRIGUE E DEGLI IDRANTI. RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI/CONDUTTORI

Ogni utente/conducente e responsabile della sorveglianza degli idranti insistenti sui propri fondi e degli organi (valvole, saracinesche, contatori, bocche di erogazione) ad esso assegnate. Egli è altresì responsabile per eventuali danni procurati a terzi, e ne risponde in solido, a seguito di:

- rotture sia agli idranti che al materiale irriguo non segnalate o segnalate in ritardo al personale consortile
- errato utilizzo delle attrezzature irrigue
- cattivo uso, noncuranza degli idranti e/o delle attrezzature
- trasporto delle attrezzature irrigue
- mancata sorveglianza delle attrezzature irrigue
- modifiche non autorizzate dal Consorzio agli impianti o attrezzature irrigue

Gli utenti sono obbligati a sorvegliare ed impedire che vengano arrecati danni all'impianto in genere, sia interrato che aereo (tubi, idranti, valvole, saracinesche, canalette, sifoni, ecc.) e nel caso di rottura od altro che si dovesse verificare devono informare subito il Consorzio.

Coloro che arrecassero danneggiamenti in genere, alle opere costituenti l'impianto in pressione in ogni sua parte, aerea o sotterranea, sono ritenuti direttamente responsabili dei danni medesimi nei confronti del Consorzio e sono tenuti a rimborsare al Consorzio stesso tutte le spese occorrenti per le riparazioni del caso ed a risarcire agli utenti ed a terzi i danni subiti con riserva del Consorzio di rivalersi dei danni subiti dallo stesso.

ART. 22/A REGOLE DI UTILIZZO DELL'IDRANTE MUNITO DI GRUPPO CONTATORE

Il Consorzio nel corso dell'anno 2017 ha munito tutti gli utenti irrigui dell'impianto in pressione di contatore volumetrico applicato alla colonna di irrigazione.

Si chiarisce che la responsabilità gestionale del consorzio sulle linee di distribuzione giunge fino all'attacco flangiato/filettato posto all'estremo superiore della colonna di erogazione irrigua, quindi tutte le apparecchiature poste al di sopra quali saracinesche, contatori di ogni tipo, valvolame in genere, bicorni ecc. ricadono nella disponibilità e responsabilità dell'utente irriguo, fermo restando che qualsiasi installazione sopra la colonna di irrigazione deve essere preventivamente autorizzata per conformità dalle altre utenze dal Consorzio.

Oltre alle regole comuni di sorveglianza e responsabilità sugli idranti di distribuzione di cui al precedente articolo, per il corretto funzionamento del contatore occorre che l'utente si attenga alle seguenti disposizioni di seguito elencate:

- 1) divieto assoluto di installare riduzioni di diametro alla bocca di erogazione dell'idrante completo di contatore per circa ml 1,50 in quanto il restringimento della sezione idraulica può influire sul corretto funzionamento del contatore. Nel caso si verificasse tale situazione e la lettura sia anomala il consorzio addebiterà in fattura un consumo stimato.
- 2) Il conducente/utente irriguo al quale viene affidata in comodato d'uso l'apparecchiatura idraulica (contatore) deve controllare il corretto funzionamento e segnalare prima dell'inizio della stagione irrigua e della registrazione della lettura eventuali anomalie e/o guasti. La segnalazione sarà seguita da un sopralluogo congiunto con il guardiano di zona.
- 3) E' vietato effettuare allacciamenti non autorizzati sotto il contatore, qualora il Consorzio riscontri la presenza di eventuali allacci abusivi lo segnalerà alle competenti autorità.
- 4) Come per il precedente articolo anche per i contatori i proprietari dei fondi ove insistono i contatori sono ritenuti responsabili delle rotture subite che non dipendano da colpi d'ariete negli impianti, vizi o malfunzionamento delle attrezzature irrigue; gli oneri per detti interventi di riparazione vengono addebitati ai proprietari stessi previa comunicazione scritta sia al proprietario che al conducente.

ART. 23 MODIFICHE AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE O ALLE ATTREZZATURE IRRIGUE.

Ogni modifica agli impianti o alle attrezzature irrigue che si rendano necessarie per ottimizzare il loro funzionamento, o che servano per ovviare a limiti progettuali e/o esecutivi, sono a carico del Consorzio.

Ogni modifica agli impianti (incluso la posa di idranti ad uso esclusivo) o alle attrezzature irrigue che siano ad esclusivo vantaggio di un unico utente, è effettuata dal Consorzio con oneri a carico dell'utente stesso.

ART. 24 UTILIZZO COMUNE DEGLI IDRANTI.

In considerazione che per le reti distributrici e le apparecchiature di linea il Consorzio ha costituito o costituirà servitù di acquedotto, di fatto e di diritto, con le proprietà dei fondi serventi, e fatte salve specifiche pattuizioni contrarie nei titoli di servitù, gli idranti insistenti su un fondo possono essere utilizzati oltre che dal proprietario o conducente del fondo servente anche dai proprietari o conduttori dei fondi serviti ossia quelli confinanti, limitrofi o posti nelle vicinanze. Ogni utente/conducente deve quindi necessariamente consentire agli altri utenti il collegamento delle linee distributrici di superficie agli idranti presenti nei propri fondi. Gli utenti dei fondi serviti devono

indennizzare eventuali danni ai frutti pendenti che avessero a verificarsi nell'esercizio irriguo quando questi siano prodotti su un'area superiore a quella strettamente necessaria per la posa delle linee distributrici di superficie.

Qualora per l'irrigazione di due o più fondi si renda necessario l'utilizzo esclusivo di un unico idrante da parte di due o più utenti/conduttori, e non vi siano altre soluzioni possibili, il Consorzio può prevedere l'adozione di specifici orari di utilizzo in capo a ciascun utente/conduttore al fine di ridurre eventuali contenziosi tra gli stessi.

L'utilizzo di idranti completi di contatore posti a confine potrà avvenire solo attraverso l'installazione di apposita apparecchiatura idraulica denominata "bicorno" munita di doppio contatore.

ART. 25 CONSEGNA DELL'ACQUA.

Tutta l'acqua che scorre nelle condotte fino all'idrante è di competenza e rientra nella responsabilità del Consorzio. Tutta l'acqua che scorre negli irrigatori posti dopo ogni idrante è di competenza e responsabilità esclusiva dell'utente/conduttore. Consegnata pertanto l'acqua all'idrante, cessa da parte del Consorzio ogni responsabilità, sia nei riguardi delle modalità con cui avviene l'irrigazione dei terreni che nei riguardi dello scolo degli stessi.

Ogni utente/conduttore, durante l'utilizzo irriguo, deve porre la massima attenzione in prossimità della vicinanza di linee elettriche aeree nel rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza. Analoga cura deve essere posta anche per l'irrigazione di terreni confinanti con strade vicinali, strade consorziali, strade comunali, strade provinciali, strade statali. L'irrigazione in tali ubicazioni deve avvenire con l'irrigatore a posizione di settore evitando di bagnare la sede stradale. Eventuali danni che avessero a cagionarsi a terzi a seguito della bagnatura della sede stradale saranno in carico dell'utente/conduttore interessato.

ART. 26 ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE.

Il Consorzio dà la necessaria istruzione e formazione agli utenti/conduttore nell'uso degli idranti ed attrezzature irrigue.

Il personale di sorveglianza è tenuto a dare a ciascuno utente/conduttore la propria assistenza tecnica e nei limiti della proprie competenze per il modo migliore dell'impiego dell'impianto in pressione e per ottenere i migliori risultati dall'irrigazione. Durante l'esercizio dell'impianto, esso deve offrire agli utenti/conduttori la propria assistenza per indirizzarli ed istruirli nel modo migliore, sull'uso e sulla manutenzione del materiale mobile loro consegnato.

ART. 27 ALTRI OBBLIGHI O RESPONSABILITÀ

Fatto salvo quanto precedentemente indicato:

è fatto divieto assoluto di aprire fossi, di eseguire qualunque costruzione, di far piantagione di alberi di alto fusto ed infine di fare comunque azioni che possano menomare l'efficienza e la finalità dell'impianto; pertanto sulla striscia asservita e di rispetto lungo la condotta non può essere eseguita alcuna costruzione o piantagione d'alto fusto se non alla distanza minima di ml. 2.00 dalle condotte secondarie e di ml. 3.00 dalle condotte primarie ed adduttrici salvo diverse pattuizioni formalmente agli atti.

per tutte le condotte o manufatti consorziali, siano essi insistenti su aree gravate di servitù di acquedotto, oppure no, è proibita qualunque opera o fatto che possa alterare la resistenza e la convenienza all'uso cui sono destinate le condotte nonché le apparecchiature relative.

ogni utente è responsabile delle infrazioni, anche se queste vengono commesse da terzi, comunque da lui dipendenti ed eventi con lui rapporti inerenti ai fondi, o dai suoi familiari.

Qualora si dovessero constatare ed accertare fatti in contrasto con i divieti di cui sopra, il Consorzio invita il proprietario del suolo, ove sono stati accertati gli abusi, alla rimozione e rimessa in stato di ripristino, nel termine perentorio di 7 giorni. Tale comunicazione viene trasmessa mediante raccomandata A.R. ed in caso di particolare gravità nell'infrazione, si provvede a darne comunicazione alle autorità competenti.

In caso di mancato adempimento alle disposizioni impartite come sopra, il Consorzio rimarrà sin d'ora autorizzato a provvedervi direttamente e la spesa necessaria sarà addebitata al proprietario dei fondi sui quali insistono le opere di cui trattasi.

PARTE IV

NORME ATTUATIVE (N.A.)

ART. 28 ELENCO COMPENSORI IRRIGUI (ART. 2)

Il Consorzio di Bonifica delle Marche risulta suddiviso nei seguenti Compensori irrigui:

- A. Compensorio irriguo della Valle del Foglia
- B. Compensorio irriguo delle Valle del Musone;
- C. Compensorio Irriguo della Valle del Tenna;
- D. Compensorio irriguo della Valle dell'Aso;
- E. Compensorio irriguo della Valle del Tronto

La suddivisione dei compensori è avvenuta sulla base di criteri legati all'autonomia idraulica, all'affinità di condizioni al contorno sia dal lato territoriale che gestionale, nonché alla dimensione dei compensori medesimi.

ART. 29 PERIMETRAZIONE COMPENSORI IRRIGUI

I perimetri dei compensori irrigui sono indicati nella planimetria allegata.

ART.30 ISTANZE PER L'IRRIGAZIONE DI ORTI, GIARDINI E FONDI CENSITI AL CATASTO QUALI ENTEURBANO (ART. 5)

I proprietari che presentano richieste di irrigazione per orti, giardini e fondi censiti al catasto quali Ente Urbano devono comunicare: cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita, domicilio, codice fiscale o partita iva, recapito telefonico (eventuale fax e indirizzo), estratto mappa con indicato l'area da irrigare e la quantificazione della superficie irrigua utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici consortili (allegato 4)

ART. 31 ISTANZE PER LE RINUNCE IRRIGUE – CHIUSURA BOCCHETTE – DISMISSIONE DEFINITIVA IMPIANTO. (ART. 7)

Le rinunce irrigue ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento devono essere presentate dai proprietari interessati entro e non oltre il termine perentorio del 31 ottobre con valenza, in caso di accoglimento della richiesta, nell'esercizio irriguo dell'anno successivo. La rinuncia deve essere presentata dal proprietario al Consorzio utilizzando la modulistica predisposta ovvero mediante istanza che contenga le medesime informazioni.

Nel caso di richiesta dismissione definitiva il Consorzio comunicherà tutti i costi per la dismissione definitiva dell'impianto irriguo, che dovranno essere corrisposti prima dell'inizio dei lavori stessi

ART. 32 COSTI AMMINISTRATIVI E DI GESTIONE PRATICHE

Il Consorzio previa richiesta dell'utente irriguo applicherà in fattura i seguenti costi amministrativi:

- Richiesta di allaccio precario	€ 100,00
- Installazione nuovo contatore	€ 250,00
- Installazione nuovo "bicorno" a confine	€ 150,00 (cadauno)
- Voltura pratica castale es. (successioni di morte, vendita, ecc)	€ 50,00 (per ogni contratto)
- Richiesta sopralluogo e/o accertamento superfici	€ 30,00
- Verifica e controllo letture anomale contatore (nel caso di riscontro di anomalia non sarà addebitato nessun costo sia per la verifica che la sostituzione)	€ 80,00
- Chiusura idrante e rimozione contatore	€ 100,00 (ad idrante)
- Dismissione definitiva dell'impianto	DA VALUTARE PREVIO PREVENTIVO
- Pulizia zona adiacente idrante (art.19)	€ 50,00 cadauno
- Pulizia canalette tipo "A" (art.15)	€ 5,00 al metro lineare

ART.33 ISTANZE PER SOSPENSIONI IRRIGUE (ART. 8)

Le richieste di sospensioni irrigue previste all'art. 8 del presente Regolamento devono essere presentate dal proprietario interessato entro e non oltre il termine perentorio del 31 ottobre con valenza, in caso di accoglimento della richiesta, nell'esercizio irriguo dell'anno successivo. Il proprietario deve presentare istanza specifica corredata della autorizzazione per l'apertura della cava dalla quale emerga la durata, la tipologia di ripristino e di tempi di ripristino e la destinazione del fondo al termine del periodo..

ART. 34 INDIVIDUAZIONE STAGIONE IRRIGUA. (ART. 9)

La distribuzione dell'acqua per uso irriguo nei compensori di norma, ha inizio dall'ora zero del **primo maggio e termina alle ore 24 del trentuno ottobre** di ciascun anno.

Eventuali anticipi, ritardi o prolungamenti della stagione irrigua, rispetto i termini di cui al comma precedente, compatibilmente con le necessità tecniche manutentorie di carattere ordinario e straordinario della rete, e con la disponibilità d'acqua nei serbatoi, formeranno oggetto di puntuali deliberazioni da adottarsi tempestivamente a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, di anno in anno e per richiesta di gruppi di consorziati, che rappresentano almeno il 10% della superficie irrigabile.

Ogni elemento invece ostantivo all'avvio degli impianti alla data indicata sarà sempre discusso e deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

ART.35 FERMI TECNICI DEGLI IMPIANTI PLUVIRRIGUI.

Il Consorzio al fine di consentire interventi di manutenzione alle stazioni di pompaggio può individuare dei fermi tecnici nel corso della stagione irrigua, senza alcun obbligo verso l'utenza se non l'avviso agli utenti per sospensioni maggiori di gg. 15, per ogni danno che da tale necessità dovesse agli stessi derivare.

ART.36 ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO DELL'UTILIZZO ABUSIVO DELLA RISORSA IDRICA.

Il Consorzio avviati gli impianti, mettendo a disposizione la risorsa idrica a ciascun utente attiva una campagna di controllo e verifica tecnico-amministrativa al fine di accertare situazioni di utilizzo abusivo/furto della risorsa idrica, mediante sopralluoghi sul posto del personale.

L'esito di dette verifiche sarà rappresentato puntualmente al Consiglio di Amministrazione dell'ente che deciderà le opportune sanzioni ovvero di ricorrere alle competenti autorità.

ART. 37 ENTRATA IN VIGORE

Entrata in vigore del presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 01 giugno 2018.
